

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la Legge n. 504 del 30 Dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 446/97 recante modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con delibera C.C. n. 14 del 13.04.1999, integrata con delibera C.C. n. 23 del 14.06.2001;

CONSIDERATO che l'aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con diversificazione entro tale limite nei casi previsti dal citato art.6 della Legge 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera G.c. n. 14 del 10.03.2005 di determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 e ritenuto che non sussistono motivi per procedere a modifica delle aliquote già determinate per lo scorso anno;

VISTO l'art.1, comma 155, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale è stato prorogato al 31.03.2006 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2006 di Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane;

VISTO l'art.53, comma 16, della legge n.388/2000, con il quale viene stabilito il termine per determinare tariffe ed aliquote d'imposta, contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

VISTO l'art.172 comma 1^ lettera e) del D.Leg.vo n.267/2000;

PROPONE

1) DI DETERMINARE L'ALiquOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2006 NELLA MISURA DEL 7 PER MILLE;

2) DI STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 504/92, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 662/96, UNA ALIQUOTA DIFFERENZIATA PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI IMMOBILI:

- ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille

- SONO ALTRESI' EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE DI PRIMO GRADO, PURCHE' RESIDENTI NELLA MEDESIMA;

3) DI DARE ATTO CHE LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE VIENE CONFERMATA IN EURO 103,29;

4) DI DARE ATTO CHE AL RAG. BEBI IOLANDA SONO CONFERITE LE FUNZIONI ED I POTERI PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA DI CHE TRATTASI IN VIRTU' DELLA DELIBERAZIONE G.C. n.11 DEL 26.2.1993, ESECUTIVA.

5) DI COMUNICARE LA DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA I.C.I., COSI' COME STABILITA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AL CONCESSIONARIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ED EFFETTUARE LA PUBBLICAZIONE DOVUTA AI SENSI DI LEGGE.

